



Al Sindaco del Comune
Civitanova Marche

e p.c. Anci Marche

Prefettura di:

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Macerata
Pesaro

Loro Sedi

Al Vice Presidente della Giunta regionale
Sede

Oggetto: Interpretazione art. 5 comma 2 legge Regione Marche 3/2017 – Riferimento vostra nota del 26 marzo '21

La Legge Regionale delle Marche del 7 febbraio 2017 n. 3 “Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social networks”. all’art. 5 comma 2 dispone che:

*“ Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati **in un raggio di cinquecento metri**, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, **di trecento metri**, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell’infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati”*

*La norma regionale non stabilisce, tuttavia, **il punto preciso che costituisce il centro** da cui debba partire il raggio dei 500 metro o dei 300 metri e conseguentemente il comune di Civitanova ha inteso con propria delibera di giunta comunale, di approvare quanto segue:*

*“Il raggio di cui all’art. 5 co. 2° della L. R. Marche 3 del 7.2.2017 è il segmento determinato quale distanza fra **l’accesso principale** sulla pubblica via relativo al centro di attività, di seguito denominato centro, che può produrre ludopatia e **l’accesso principale** sulla pubblica via del più vicino luogo sensibile”*



e chiede
alla Regione Marche se detta loro interpretazione sia coerente con la legge regionale 3/2017.

Questo ufficio commercio, al fine di poter fornire una informativa generale ed omogenea in tutto il territorio regionale deferendo poi agli enti locali ogni eventuale valutazione circa l'applicazione nelle fattispecie concrete, e tenendo in debita considerazione sia la sentenza del Tar Marche del 27/02/2019, che la circolare del Ministero degli interni del 19 marzo 2018 che tra l'altro stabilisce **“per una migliore definizione di tale limite di distanza risulta necessario fornire un contributo che possa essere utilizzato autonomamente dai comuni in modo omogeneo in tutto il territorio regionale”** ritiene quanto segue:

1. con la dicitura “un raggio di cinquecento metri” si intende la distanza cartografica in linea retta tra **l'edificio** dove sono installati “apparecchi e congegni per il gioco” e **l'edificio** dove sono ubicati i luoghi sensibili enunciati nell'articolo;
2. non sono da considerarsi valide le distanze calcolate come minimo percorso stradale tra i due edifici;
3. per il calcolo delle distanze si deve adottare la cartografia di maggior dettaglio disponibile per l'area tra quelle ufficiali del Comune o in alternativa quella della Regione se più dettagliata;

Pertanto si ritiene

la interpretazione del comune di Civitanova coerente con l'impianto della legge regionale.

Il Dirigente
Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.